

5. I militari di terra di qualunque arma, finchè si trovano in attualità di servizio nell'armata, come pure le guardie civiche che saranno mobilitate in forza del decreto di quest'Assemblea del giorno 19 corr.

8. Compiuta la iscrizione di tutti gl'individui obbligati, una o più Commissioni miste, civili e militari, nominate d'accordo dal Governo e dalla Commissione militare con pieni poteri, faranno la scelta di quelli atti al servizio, perchè siano di mano in mano consegnati alla Marina di guerra fino alla concorrenza del numero sopra fissato.

9. La scelta seguirà con l'ordine e sopra le sei liste seguenti:

- a) In prima lista si comprenderanno tutti i celibi,
- b) In seconda lista i vedovi senza figli,
- c) In terza lista gli ammogliati senza figli,
- d) In quarta lista gli ammogliati con meno di tre figli,
- e) quinta lista gli ammogliati con tre o più figli,
- f) In sesta lista i vedovi con figli.

10. All'obbligo del servizio sono indistintamente tenuti tutti quelli, che non hanno visibili imperfezioni fisiche o malattie croniche.

11. Fino al saldo del contingente, le scelte saranno fatte nelle dette liste progressivamente, seguendo pegli individui l'ordine che verrà determinato dalla sorte.

12. Le iscrizioni nei registri di prenotazione dovranno quindi seguire con riguardo alle liste, delle quali all'articolo 9.

13. Gl'individui iscritti nel registro di prenotazione, che si sottraessero in qualunque modo alla successiva presentazione per la scelta, incorreranno nella pena comminata all'articolo 5. della presente legge.

14. Alle famiglie di quelli, sui quali sarà caduta la scelta, verrà tosto e senza distinzione accordata una sovvenzione di lire 12 correnti.

15. Tutti gli arruolati alla Marina di guerra in forza della presente legge hanno diritto allo stesso trattamento di quelli che vi si trovano in attualità di servizio.

16. A quelli che avessero servito nel tempo anteriore alla presente legge, saranno conservati i gradi indicati nel rispettivo loro congedo, quand'anche il grado fosse stato provvisorio.

17. Andranno a sconto del contingente gl'individui, che si presentassero volontarii all'arruolamento.

18. Ogni operazione relativa a questa leva dovrà essere compiuta al più tardi entro il giorno 5 di agosto p. v.

19. Il Governo e la Commissione militare con pieni poteri, ciascheduno in ciò che li concerne, sono incaricati della esecuzione del presente decreto, il quale sarà stampato, affisso ne' pubblici luoghi, e letto dall'altare.

*Il Presidente*

LODOVICO PASINI.

*I Vicepresidenti*

G. MINOTTO.

G. B. VARÈ.

*I Segretarii*

G. PASINI.

G. B. RUFFINI.

A. SOMMA.

P. VALUSSI.